



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 81**  
**N. GENERALE 542 DEL 20/04/2022**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C. 2 LETT.  
A) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA - CIG  
Z65360BDED**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 81**  
**DEL 20/04/2022**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA - CIG Z65360BDED**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento ing. Valerio Catino, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**Richiamato** il decreto sindacale n. 2/2022 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

**Richiamati** i numerosi bollettini diramati dalla Computer Security Incident Response Team – Italia legati al conflitto Ucraino che evidenziano un significativo rischio cyber derivante da possibili impatti collaterali a carico di infrastrutture ICT e in considerazione dell'acuirsi delle attività malevole nello spazio cibernetico che incrementa la possibilità che le stesse possano generare fenomeni di spillover al di fuori degli assetti direttamente oggetto delle campagne (vedasi BL01/220228/CSIRT-ITA, BL01/220214/CSIRT-ITA, etc);

**Valutato** che:

- il Comune di Trani, per prevenire attacchi o comunque per mitigarne gli effetti, ha investito in contromisure di natura passiva e attiva il cui obiettivo è stato quello di impedire che gli utenti non autorizzati potessero accedere a risorse, sistemi, impianti e informazioni di natura riservata;
- dalla dashboard della soluzione di Endpoint Protection in uso a questo Ente, il livello di rischio rilevato è su un valore prossimo al 77% - fascia di assoluto rischio – dovuto in buona parte a vulnerabilità presenti su applicativi installati sulle postazioni di lavoro;
- dai dati rilevati dalle sonde di rete NTSA, che analizzano il traffico di rete, si nota un grado di rischio non trascurabile – solo nell'ultimo mese sono stati rilevati più di 30 alert critici su un totale di circa 1400 eventi relativi alla sicurezza;

**Atteso** pertanto che questa Amministrazione intende avvalersi di servizi professionali di aziende specializzate nella sicurezza informatica per effettuare attività di security scanning al fine di valutare la sicurezza della rete analizzando tutte le vulnerabilità e le minacce note e possibili, scansionando tutti i dispositivi in uso a questo Ente quali router, server, firewall, computer client, etc. La summenzionata indagine dovrà essere condotta attraverso differenti vettori di attacco, definiti come la tecnica mediante la quale hacker o codice malevolo può ottenere l'accesso non autorizzato su un dispositivo o una rete;

**Ritenuto** indispensabile inoltre, a valle delle risultanze della summenzionata attività, che la società individuata proceda con:

- l'analisi dell'active directory del domain controller in uso al comune di Trani al fine di garantire l'elevata disponibilità del servizio di AD con le misure ritenute opportune;
- la correzione di eventuali errori presenti nell'attuale configurazione dell'active directory e loro bonifica;

**Ritenuto pertanto necessario** acquisire dal mercato i summenzionati servizi di sicurezza e di affidarli ad un operatore in grado di poterli correttamente svolgere;

**Visto** il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

- in particolare l'art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. [...]»;
- le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
- la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

**Considerato** che:

- «l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche *aliunde* (ad esempio, confrontandola con listini pubblici, quali i prezzi del MePa, o, ancora, con affidamenti di prestazioni analoghe di altre amministrazioni, dopo semplici ricerche in rete)» ([T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36](#)); «si tratta nel caso di specie di un affidamento diretto (...) che, stante l'importo-base inferiore ai 40 mila euro» può «prescindere dal confronto di offerte» ([T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533](#)); quindi «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni» (ANAC, linee guida n. 4, *cit.*, paragrafo 4.3); quindi «ben può la stazione appaltante procedere all'individuazione diretta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, prescindendo dal confronto competitivo formale o informale» ([T.A.R. Campania, Salerno, I, 2 gennaio 2021, n. 1](#));
- in ordine al profilo dell'«assenza di pubblicità preventiva della procedura di affidamento», già nella disciplina ordinaria del D.Lgs. 50/2016, l'«affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici (...) non prevede particolari forme di pubblicità» ([T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 5 marzo 2020, n. 2943](#));

- comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 6 agosto 2019, n. 183](#)), in relazione a «l'importo (...), in combinazione con il luogo di esecuzione», «de caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche»;

**Atteso** che resta altresì ferma «l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108);

#### **Considerato che:**

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127); la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta
- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso «classico» del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;
- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante ["classica" n.d.a.] indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
- «l'indagine di mercato» nel senso «classico» del termine «è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato (e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare) senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale», per cui «il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode la stazione appaltante» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 2018, n. 340);
- l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi «l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre 2018, n. 1801);

**Considerato** quanto segue: nell'«affidamento diretto», rientrando fra le «procedure (...) non precedute da alcun confronto concorrenziale», «la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste. In sostanza la disciplina complessiva dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti: se la commessa è di valore (...) inferiore ai 40.000» euro ovvero è «di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori», «il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all'aggiudicazione (...); se, invece, la commessa è di valore» pari o «superiore ai 40.000» euro «per i servizi e le forniture», e pari o superiore a EUR 150.000 per i lavori, «è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (...) e, in questo caso, il principio di rotazione opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli

inviti, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento» (T.A.R. Sardegna, I, 22 maggio 2018, n. 492); considerato che il quadro normativo delineato dalla citata giurisprudenza rimane valido anche con la disciplina recata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, con l'unica differenza che per servizi e forniture l'importo di riferimento non è quello di EUR 40.000, ma di EUR 139.000, ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

**Considerato che:** «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127; T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 novembre 2018, n. 578; T.A.R. Puglia, Bari, II, 3 giugno 2019, n. 780); la «trattativa privata, preceduta o meno da gara officiosa (o informale), tipica dell'ordinamento contabile italiano, in nulla differisce rispetto alla procedura negoziata, previo interpello discrezionale di operatori economici, contemplata dall'ordinamento eurounitario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175); considerato che tale principio vale ora per i processi d'affidamento di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a);

**Atteso che** l'individuazione degli operatori economici avviene «nel rispetto del principio di rotazione» in relazione all'aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), che «rappresenta la regola» necessaria e sufficiente «per questo tipo di procedure» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 febbraio 2018, n. 184), con riferimento agli «ultimi tre anni solari» (cfr. ANAC, linee guida cit., sotto-paragrafo 3.6 (1)); tale principio è stato ad abundantiam ribadito, così come già sopra riportato, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

**Considerato** quindi che «la marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni principi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione "corruzione") e la rotazione (funzionale ad assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo)», e che in particolare rileva «l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336);

**Richiamato** il contenuto dell'avviso di mera indagine di mercato per affidamento diretto, pubblicato sul profilo della stazione appaltante e sull'albo pretorio dell'Ente per un periodo pari a giorni sette e che si allega a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre;

**Acquisiti** agli atti i preventivi da parte degli unici due operatori economici pervenuti dopo il termine orientativo indicato nell'avviso di indagine di mercato per l'affidamento in parola:

- Evolumia Srl con sede nel Comune di Triggiano viale Ezio Vanoni n.32 C.F. 07597110720 P. IVA 07597110720, nota prot. 19279 del 18.03.2022;
- Moveax S.r.l. Partita IVA 13525511005 - Codice Fiscale 13525511005 con sede legale nel Comune di Roma, CAP 00199 prov. (RM), via Sebino, 11 nota prot. 20793 del 24.03.2022;

**Considerato** che il preventivo di cui doversi tener conto è quello formulato dall'operatore economico Evolumia Srl, in quanto, come da valutazione tecnica del RUP è quello che offre il miglior informale rapporto qualità-prezzo;

**Atteso che**, pur trattandosi di un affidamento non procedimentalizzato e quindi «l'appalto (...) avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall'obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del DLgs 50/2016» (T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 6 maggio 2020, 2019, n. 4758), tuttavia il RUP ha comunque dato atto, in una valutazione unitaria e contestuale, che sono rispettati i parametri in materia di costi della manodopera e di costi della sicurezza;

**Dato atto che** alla fine è stato rispettato il seguente principio: «il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 4.3.);

**Ritenuto** pertanto di affidare - utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di acquisto messo a disposizione da CONSIP spa, mediante ricorso al mercato elettronico della PA - il servizio in parola all'operatore Evolumia Srl con sede nel Comune di Triggiano viale Ezio Vanoni n.32 C.F. 07597110720 P. IVA 07597110720;

**Atteso** che esso ha presentato il preventivo di importo pari ad euro 11.000,00 al netto dell'iva, che risulta essere il più basso oltre che il maggiormente vantaggioso, tenuto conto della organizzazione dell'operatore nonché del know-how tecnologico;

**Preso atto** che il CPV del servizio, così come riportato all'interno dell'avviso di mera indagine di mercato è CPV: 72810000-1 e che per detta attività - negli ultimi tre anni - l'operatore economico Evolumia srl non ha reso, per il comune di Trani, attività ricadenti in detto cpv;

**Richiamate** le linee guida ANAC n. 4, ove è precisato che

- “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”.
- “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) [...]”.

**Visto** il regolamento comunale recante Disciplina per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi del Comune di Trani;

**Tenuto conto** che l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4:

- esplorerà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo all'operatore economico selezionato: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**Dato atto** che il rup ha avviato la verifica del possesso dei requisiti in capo al privato contraente presso le Procure della Repubblica competenti nonché presso l'Agenzia delle Entrate con note attestare al Protocollo Generale di questa Amministrazione ai nn. 25846, 25847 e 25848 del 18.04.2022 e che allo stato sono stati acquisiti i seguenti documenti, depositati in atti, attestanti l'assenza di motivi di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50:

- dichiarazione concernente il rinnovo (per modifica informazioni e/o scadenza della validità) delle dichiarazioni rilasciate, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 nell'ambito del sistema di e-procurement avente data 21.12.2020;

- DURC prot. N INAIL\_31596798 con scadenza 22.06.2022;
- estratto Banca dati ANAC annotazioni riservate;
- visura camerale prot.;
- DGUE attestato al protocollo dell'Ente al n. 25830 del 16.04.2022;
- Dichiarazione di anticorruzione e patto di integrità attestato al protocollo dell'Ente al nr. 25830 del 16.04.2022;

**Richiamato** [L'art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020](#) (c.d. Decreto Semplificazioni), ove è disposto che per le procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del 30.06.2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016](#) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[art. 80 del D. Leg.vo 50/2016](#) sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

**Dato atto che:**

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di auditing della sicurezza della rete dati del Comune di Trani;
- l'oggetto del contratto consiste in:
  1. servizi professionali per effettuare attività di security scanning al fine di valutare la sicurezza della rete analizzando tutte le vulnerabilità e le minacce note e possibili, scansionando tutti i dispositivi in uso a questo Ente quali router, server, firewall, computer client, etc.
  2. indagine sulla sicurezza attraverso differenti vettori di attacco, definiti come la tecnica mediante la quale hacker o codice malevolo può ottenere l'accesso non autorizzato su un dispositivo o una rete;
  3. a valle delle risultanze della summenzionata attività, che la società individuata proceda con:
    - l'analisi dell'active directory del domain controller in uso al comune di Trani al fine di garantire l'elevata disponibilità del servizio di AD con le misure ritenute opportune;
    - la correzione di eventuali errori presenti nell'attuale configurazione dell'active directory e loro bonifica;
- il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA, di cui la presente costituirà parte integrante e sostanziale con tutte le prescrizioni ivi contenute;
- si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, con la procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA);
- che la durata del contratto è pari a tre mesi.

**Dato atto** che il Codice Identificativo di Gara è Z65360BDED;

**Dato atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

**Visto** l'art. 183 TUEL e segnatamente il comma 1, ai sensi del quale L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

**Viste** le delibere di Giunta Comunale:

- n. 86 del 16/07/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;
- n. 152 del 15/12/2021 Aggiornamento obiettivi gestionali piano della performance 2021-2023;

**Viste** le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 16/07/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);

- n. 8 del 10 Marzo 2022, di approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024;
- n.7 del 10 Marzo 2022, di approvazione dello schema del programma biennale degli acquisti 2022 - 2023;
- n. 28 dell'21 Aprile 2022 di Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022 -2024;
- n.29 del 21.04.2022 di approvazione del bilancio 2022 – 2024;

**Visto** l'art. 183 TUEL e segnatamente il comma 1, ai sensi del quale “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;

**Ritenuto** di approvare le seguenti variazioni, in termini sia di competenza che di cassa, sull' annualità 2022 del Bilancio 2021-2023:

Capitolo di spesa 1137 - € 400,86 codifica di Bilancio 1.11.1.0103;

Capitolo di spesa 1093 + € 400,86 codifica di Bilancio 1.11.1.0103 con codifica piano finanziario U. 2.1.2.01.16.010;

Capitolo di spesa 1139 - € 13.019,14 codifica di Bilancio 1.11.1.0103;

Capitolo di spesa 1093 + € 13.019,14 codifica di Bilancio 1.11.1.0103 con codifica piano finanziario U. 2.1.2.01.16.010;

**Ritenuto pertanto opportuno** impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., delle seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	1093	Descrizione	ASSISTENZA SPECIALISTICA CED		
Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato	1.11.1.0103	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	1150			Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z65360BDED	CUP	Esente
Creditore	<u>Evolumia Srl con sede nel Comune di Triggiano viale Ezio Vanoni n.32 C.F. 07597110720 P. IVA 07597110720</u>				
Causale	Servizi di auditing di sicurezza				
Modalità finan.	Fondi di bilancio			Finanz. da FPV	No
Prenotazione	No	Importo	€ 13.420,00	Frazionabile in 12	No

## DETERMINA

di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente trascritta e riportata;

di affidare direttamente ex art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di acquisto messo a disposizione da CONSIP spa, mediante ricorso al mercato elettronico della PA - il servizio di auditing della sicurezza di rete , alla società Evolumia Srl con sede nel Comune di Triggiano viale Ezio Vanoni n.32 C.F. 07597110720 P. IVA 07597110720 per un totale di € 13.420,00 IVA inclusa, secondo le modalità di cui all'offerta tecnica attestata al protocollo n. 19279 del 18.03.2022;

di approvare le seguenti variazioni, in termini sia di competenza che di cassa, sull' annualità 2022 del Bilancio 2021-2023:

- Capitolo di spesa 1137 - € 400,86 codifica di Bilancio 1.11.1.0103;
- Capitolo di spesa 1093 + € 400,86 codifica di Bilancio 1.11.1.0103 con codifica piano finanziario U. 2.1.2.01.16.010;
- Capitolo di spesa 1139 - € 13.019,14 codifica di Bilancio 1.11.1.0103;
- Capitolo di spesa 1093 + € 13.019,14 codifica di Bilancio 1.11.1.0103 con codifica piano finanziario U. 2.1.2.01.16.010;

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., delle seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	1093	Descrizione	ASSISTENZA SPECIALISTICA CED		
Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato	1.11.1.0103	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	1150			Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z65360BDED	CUP	Esente
Creditore	<u>Evolumia Srl con sede nel Comune di Triggiano viale Ezio Vanoni n.32 C.F. 07597110720 P. IVA 07597110720</u>				
Causale	Servizi di auditing di sicurezza				
Modalità finan.	Fondi di bilancio			Finanz. da FPV	No
Prenotazione	No	Importo	€ 13.420,00	Frazionabile in 12	No

di accertare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto di quanto segue:

- i) la ditta sopra aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- i) la stipulazione del contratto avverrà mediante lo scambio del relativo documento informatico sottoscritto digitalmente da tutte le parti da realizzarsi a mezzo del portale MePa ([www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it));
- ii) ai sensi dell'art.32 c. 9 lett. b d.lgs 50/2016 non trova applicazione lo "stand still";
- iii) il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;

di dare atto che il presente provvedimento comporta:

- i) impegno di spesa e, per l'effetto, la sua esecutività discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, t.u. 267/00;
- i) obbligazione giuridicamente perfezionata avente scadenza negli esercizi 2021-2022-2023 e avente programma dei conseguenti pagamenti compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ii) vincolo contrattuale da intendersi perfezionato;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta obbligo di segnalazione all'Unità di coordinamento Nucleo Unico controlli interni per la sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto non rientrante nelle tipologie oggetto dell'obbligo di segnalazione;

di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA

di dare atto che il responsabile del procedimento, Ing. Valerio Catino, ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;

L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in Albo Pretorio.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano in data 28/04/2022



**COMUNE DI TRANI**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.81 del 20/04/2022

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1178/0	<b>Data:</b> 05/05/2022	<b>Importo:</b> 13.420,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA - CIG Z65360BDED			
				<b>C.I.G.:</b> Z65360BDED
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza			
<b>Beneficiario:</b>	0009053 - EVOLUMIA S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.050.102,87	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	925.716,44	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 1178/0:</b>	13.420,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	939.136,44	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	110.966,43	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2022	<b>Stanziamiento attuale:</b>	22.082,00	
<b>Capitolo:</b>	1093	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.662,00	
<b>Oggetto:</b>	ASSISTENZA SPECIALISTICA CED	<b>Impegno nr. 1178/0:</b>	13.420,00	
		<b>Totale impegni:</b>	22.082,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			
<b>Resp. servizio:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			

TRANI li, 05/05/2022

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Avv. Loredana Napolitano



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 624**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Centro Elaborazione Dati**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA - CIG Z65360BDED**

Nr. adozione settore: **81**

Nr. adozione generale: **542**

Data adozione: **20/04/2022**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
Avv. LOREDANA NAPOLITANO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Loredana Napolitano in data 05/05/2022

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 06/05/2022 al 21/05/2022.**

**Trani, li 06/05/2022**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Silvio Scarpa**